



02281-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Fausto Izzo	- Presidente -	Sent. n. 2864
Vito Di Nicola		UP - 21/11/2019
Emanuela Gai	- Relatore -	R.G.N. 27577/2018
Gianni Filippo Reynaud		
Ubalda Macrì		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis), nato a (omissis)

avverso la sentenza del 16/01/2019 della Corte d'appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per le parti civili l'avv. (omissis) in sost. (omissis), che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito per il ricorrente l'avv. (omissis), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 16 gennaio 2019, la Corte d'appello di Milano, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione n. 12266/2015, in riforma della sentenza del Tribunale di Monza, sez. dist. di Desio, ha assolto (omissis) e (omissis) dal reato loro ascritto per non avere commesso il fatto, ha dichiarato non doversi

procedere nei confronti di (omissis) per essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione, ed ha confermato nei suoi confronti la condanna al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili, nonché alla rifusione delle spese da queste sostenute.

(omissis) era imputato, ai sensi degli artt. 113, 589 cod.pen., unitamente a (omissis) e (omissis), di avere cagionato per colpa la morte di (omissis); (omissis) per avere installato una caldaia nell'appartamento del (omissis), senza rispetto delle norme vigenti, avendo poi gestito la manutenzione per due anni senza segnalare anomalie, (omissis) e l'(omissis) per non avere segnalato il valore pericoloso di monossido di carbonio rilevato in data (omissis) e successivamente, il (omissis), il (omissis), due giorni prima l'intossicazione del (omissis) che ne cagionava il decesso, senza diffidarlo dall'utilizzo, e così con condotte indipendenti cagionavano la morte del predetto (omissis) per acuta intossicazione da monossido di carbonio. In (omissis) (omissis).

2. Nel ripercorrere brevemente la vicenda processuale, deve darsi atto che il Tribunale di Monza aveva condannato gli imputati perché ritenuto dimostrato, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, che, rispetto ai profili di colpa a ciascuno addebitati, la morte del (omissis) era stata cagionata dal concorso colposo di queste: segnatamente quanto a (omissis), l'impianto non era stato installato a norma, con canna "fumaria inesistente, ventilazione insufficiente", ritenendo irrilevanti, ai fini dell'esonero della responsabilità, le raccomandazioni verbali o scritte che l'imputato avrebbe fatto alla persona offesa, in quanto generiche non avendo comunicato con incisività le gravi anomalie riscontrate e senza indicazione, dei rimedi necessari; quanto alle posizioni del (omissis) e dell'(omissis) per non avere segnalato dal (omissis) la pericolosità dell'impianto, con valore di monossido di carbonio elevato (superiore di quasi cinque volte rispetto al massimo consentito) da essi rilevato, e per non avere chiuso l'impianto in presenza di un camino a legna, in funzione, che aumentava la presenza di monossido. La Corte d'appello, adita dagli imputati, nel fare proprio l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado, confermava la pronuncia di condanna del Tribunale di Monza.

3. La sentenza della Corte d'appello è stata annullata dalla Corte di cassazione (sentenza n. 12266/2015), che ne ha censurato l'iter logico argomentativo con rinvio per un nuovo giudizio.

In particolare, la sentenza di annullamento ha ritenuto non motivata la sentenza di condanna in relazione al profilo causale delle condotte colpose rispetto all'evento.

Nel caso di specie, secondo la sentenza rescindente, la Corte del merito (e prima ancora il Tribunale), quanto all'accertamento del rapporto di causalità, aveva fatto esclusivo riferimento alle condotte colpose degli imputati, come delineate nel capo d'imputazione e come emerse all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ed, aveva dato per presunto il nesso causale ritenendolo dimostrato in presenza dei rilevati profili di colpa, senza avere verificato l'assunto difensivo dei ricorrenti, in ordine alla circostanza che il contemporaneo funzionamento della caldaia e del camino avrebbe, comunque, comportato la fuoriuscita dei fumi dalla prima, ancorché la stessa fosse stata perfetta. Non si era considerata, dunque, la possibilità che l'evento si sarebbe, comunque, verificato indipendentemente dalle condotte colpose contestate agli imputati vista la contemporanea presenza del camino. Era, dunque, necessario verificare tale profilo e la sussistenza di un'eventuale causa sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso di causa.

Sempre secondo la sentenza di annullamento, nel risolvere ogni questione in punto di rapporto di causalità, a prescindere dall'uso o meno del camino, la Corte d'appello milanese, ritenendo che il contemporaneo funzionamento del camino non annullava la difettosa conformazione dell'impianto installato, non aveva adeguatamente dato conto del convincimento ad esso sotteso. Il convincimento della difettosa conformazione dell'impianto bastava a cumulare, secondo la sentenza di annullamento, la responsabilità dell'originario installatore dell'impianto termico (il (omissis)) a quello dei successivi revisori (il (omissis) e l'(omissis)) senza offrire alcuna spiegazione della ritenuta irrilevanza delle specifiche ragioni di doglianza formulate dagli imputati e, segnatamente, secondo quanto sopra indicato, della dedotta circostanza che il contemporaneo funzionamento della caldaia e del camino avrebbe, comunque, comportato la fuoriuscita dei fumi dalla prima, ancorché la stessa fosse stata perfetta e, dunque, che si sarebbe verificato l'evento anche in presenza di impianto a norma.

5. La Corte d'appello di Milano, all'esito del giudizio di rinvio, ha assolto ^(omissis) (omissis) non ritenendo sussistente i profili di colpa al medesimo attribuiti (cfr. pag. 7) e, quanto al tema da esplorare del contemporaneo funzionamento del camino e della caldaia e della loro incidenza, rilevava il giudice del merito, che non era certa la dimostrazione che il (omissis) fosse a conoscenza della compresenza delle due fonti di calore, perché collocato il primo in altro luogo (seminterrato) rispetto al luogo ove era collocata la caldaia; poi ha

assolto (omissis) per assenza del profili di colpa in quanto in occasione dell'unico accesso la caldaia era funzionante e non aveva, per tale ragione, effettuato alcun controllo.

Quanto alla posizione, che rileva nel caso in scrutinio, del (omissis), premessa l'intervenuta prescrizione del reato, confermava, ai sensi dell'art. 578 cod.proc.pen., le statuizioni civili. Riteneva, la corte territoriale, la sussistenza del profilo di colpa in capo al manutentore e, segnatamente, nel non avere fermato l'impianto allorchè, in data 28 dicembre 2007, aveva rilevato la presenza di monossido di carbonio nel canale di fumo in misura di gran lunga superiore al valore soglia, sicchè con la condotta omissiva, negligente, consistita nell'omettere di segnalare un valore di emissioni pericoloso, si era inserito nella catena causale che aveva determinato, in contemporanea presenza del funzionamento del camino, la morte. Il contemporaneo funzionamento del camino e della caldaia non avrebbe autonomamente portato al decesso del (omissis) se non fosse stato accompagnato dalla condotta omissiva del (omissis): infatti, se a seguito del controllo dei fumi, rilevata l'anomalia del quantitativo di monossido di carbonio, fosse stato fermato l'impianto, non si sarebbe verificato il decesso. La condotta del (omissis) ha concorso, secondo la sentenza impugnata, nella causazione dell'evento tanto quanto la compresenza del camino e della caldaia, tanto è vero che se fosse mancata una delle due l'evento non si sarebbe verificato.

6. Avverso la sentenza l'imputato (omissis) ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento con un unico e articolato motivo con cui denuncia la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. d) ed e) cod.proc.pen., mancata ammissione di una prova decisiva a discarico, mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e mancanza/illogicità della motivazione in relazione al profilo di accertamento devoluto per un nuovo giudizio.

Secondo il ricorrente, la corte territoriale non avrebbe risposto, da cui il vizio di mancanza di motivazione, all'accertamento che le era stato demandato dalla sentenza di annullamento la quale, precisato che una volta accertata la condotta antigiuridica, questa non fa presumere il rapporto di causalità materiale che doveva essere indagato. Segnatamente, secondo le linee indicate dalla sentenza rescidente, era demandato di verificare e spiegare se il contemporaneo funzionamento della caldaia e del camino avrebbe, comunque, comportato la fuoriuscita dei fumi dalla prima, ancorché la stessa fosse stata perfetta e, dunque, se l'evento si sarebbe verificato anche in presenza di impianto a norma. Evidenziava il ricorrente che l'elevata concentrazione del monossido di carbonio era stata rilevata all'interno della canna fumaria e non nell'ambiente, il tiraggio della canna fumaria era ampiamente nella norma, conseguentemente era in grado

di smaltire i fumi in assenza del contemporaneo utilizzo del camino fumi, che reflui, invece, refluivano nell'ambiente a causa dell'inversione termica determinata dal contemporaneo utilizzo di cammino e caldaia. In tale ambito, una volta accertata la condotta antiggiuridica in capo al (omissis), la corte non avrebbe risposto al quesito a lei devoluto, ovvero non avrebbe verificato se in presenza di un valore di monossido di carbonio all'interno della canna fumaria non superiore ai limiti di legge l'evento si sarebbe ugualmente verificato. Non avrebbe neppure argomentato le ragioni per le quali aveva respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di fronte alla superficialità della consulenza tecnica del Pubblico Ministero, ragion per cui era stata avanzata richiesta di un supplemento di questa.

E' stata depositata memoria scritta della parte civile con cui si chiede il rigetto del ricorso.

8. Il Procuratore Generale ha chiesto, in udienza, che il ricorso sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato con tutte le conseguenze di legge.

La censura come articolata sotto i diversi profili di vizio di motivazione e di mancata assunzione di una prova decisiva non mostra ragioni di fondatezza.

In disparte la considerazione che la richiesta di supplemento di consulenza tecnica non integra la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. d) cod.proc.pen., in quanto per sua natura l'accertamento peritale non è mai prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01), il dedotto vizio di carenza di motivazione/illogicità è infondato.

2. La sentenza di annullamento aveva chiaramente indicato la questione devoluta, evidenziando che la decisione impugnata non era motivata in termini di coerenza logica rispetto all'accertamento del nesso di causa tra la condotta colposa come accertata nei confronti del (omissis), e non più discutibile in questa sede, e l'evento morte e l'eventuale concorso di causa sopravvenuta.

Così circoscritto l'ambito cognitivo del giudice del rinvio, la sentenza impugnata, dato per acclarato che, durante l'intervento del 27/12/2007, era stata rilevata la presenza di monossido di carbonio oltre cinque volte superiore al limite

consentito nella canna fumaria, circostanza che, secondo la sentenza impugnata, imponeva, per la pericolosità intrinseca dell'impianto, il fermo dello stesso, cossichè con la condotta omissiva, negligente del (omissis), consistita nell'omettere di segnalare un valore di emissioni pericoloso, si era inserita nella catena causale che aveva determinato, in contemporanea presenza del funzionamento del camino, la morte. Aggiungeva che il contemporaneo funzionamento del camino e della caldaia non avrebbe autonomamente portato al decesso del (omissis), se non fosse stato accompagnato dalla condotta omissiva del (omissis) che, avvedendosi dell'elevato monossido di carbonio presente nella caldaia, a seguito del controllo dei fumi, non avvertiva nessuno e non fermava l'impianto. Per tali ragioni ha ritenuto che la condotta del (omissis) avesse concorso nella causazione dell'evento tanto quanto la compresenza del camino e della caldaia, tanto è vero che se fosse mancata una delle due l'evento non si sarebbe verificato. In altri termini, la condotta negligente colposa, come accertata ed ascritta al (omissis), era stata una causa concorrente nella causazione del decesso del (omissis) e non una causa sopravvenuta. Il contemporaneo funzionamento del camino e caldaia non avrebbe causato il decesso in assenza della condotta colposa negligente del (omissis). Motivazione congrua, che non presta il fianco a rilievi di illogicità, e che non è carente.

3. Al rigetto del ricorso consegue anche la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che si liquidano in € 4.900,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che si liquidano in € 4.900,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore.

Così deciso il 21/11/2019

Il Consigliere estensore
Emanuela Gai

Il Presidente
Fausto Izzo

